

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 6

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte del militare Emanuele Scieri

Presentata il 21 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella caserma « Gamerra » di Pisa, il 16 agosto 1999, è stato trovato il cadavere del militare di leva Emanuele Scieri, scomparso tre giorni prima. L'episodio ha colpito in maniera particolare l'opinione pubblica poiché non si è trattato di un atto di « nonnismo », comunque grave, ma di un omicidio che ancora oggi non ha una verità sulla dinamica dei fatti e non ha un colpevole.

Oltre due anni e mezzo di indagini, perizie, interrogatori non hanno portato ad alcuna certezza da parte della procura di Pisa che ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione del caso.

Dai numerosi casi di cui si occupa la magistratura militare emerge che troppo spesso la disperazione dei giovani di leva viene vissuta in silenzio e che l'omertà protegge i colpevoli e molte volte le vittime non hanno neanche la possibilità di denunciare l'aggressione.

La seguente proposta di inchiesta parlamentare, già presentata nella XIII legislatura dal collega Paissan (Doc. XXII, n. 67) prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, di durata limitata, che accerti i fatti relativi all'evento delittuoso, nonché le eventuali responsabilità di quanti erano preposti al controllo interno della caserma Gamerra di Pisa.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dell'incidente;

b) accertare le cause e i motivi della morte;

c) appurare tutte le eventuali responsabilità di coloro che erano preposti al controllo interno della caserma;

d) avviare una indagine approfondita sulla gestione della caserma;

e) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta;

f) riferire alla Camera dei deputati al termine dei suoi lavori.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento.